

## RESPONSABILITA' CIVILE

Colpa

in genere

Nesso di causalità

Responsabilità civile

solidale

Cass. civ., 28 gennaio 1985, n. 488

Sia in tema di responsabilità contrattuale che di responsabilità extracontrattuale, se l'unico evento dannoso è imputabile a più persone, è sufficiente, al fine di ritenere la responsabilità di tutte nell'obbligo di risarcimento, che le azioni od omissioni di ciascuna abbiano concorso in modo efficiente a produrre l'evento, a nulla rilevando che costituiscano distinti e autonomi fatti illeciti o violazioni di norme giuridiche diverse (nella specie: è stata ritenuta la responsabilità solidale, per il danno risentito da una cooperativa edilizia, del direttore dei lavori e dell'impresa appaltatrice per inadempienza, rispettivamente, al rapporto di prestazione d'opera professionale, e al contratto di appalto avendo l'impresa proceduto alla costruzione di un muro con materiali inadeguati e con modalità non conformi alle regole tecniche).

Cass. civ. Sez. III, Sent., 28-01-1985, n. 488

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIPITONE Nicolò - ff. Presidente

Dott. QUAGLIONE Guido - rel. Consigliere

Dott. CRUCIANI Manlio - Consigliere

Dott. MORSILLO Giuseppe - Consigliere

Dott. GIULIANO Angelo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso n. 2921/81 proposto da:

M.U. - res. in (OMISSIS) - elett. dom. in Roma, Via Cosseria n. 5 presso lo studio dell'avv. Romanelli Enrico, che lo rapp. e difende un.te agli avv.ti Ronco Eugenio e Giuseppe e Francesco Garibaldi per procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

S.r.l. SIGEI in liq.ne in persona del suo liquidatore, con sede in (OMISSIS) - elett. dom. in Roma, Via Plinio n. 15 presso lo studio dell'avv. Fraccaroli Ruggero che la rapp. e difende un.te all'avv. Valentino Isola, per delega a margine del controricorso;

contro

s.r.l. Coop.va Edilizia villa Rina in liquidazione C.M., + ALTRI OMESSI ;

- intimati -

ric. n. 3387/81 proposto da:

S.r.l. Soc. Mutua Cooperativa Edilizia "Villa Rina" in liquidazione in persona del liquidatore S.G. - corrente in (OMISSIS) - eletta dom. in Roma, Via Costabella n. 12 presso lo studio dell'avv. Aldo Basile che la rapp. e difende un.te all'avv. Carlo Alberto Fabris per delega in calce al controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

M.U. - elett. dom., rapp. e difeso come sopra per delega a margine del controricorso al ricorso incidentale;

- controricorrente al ricorso incidentale -

Visti i ricorsi avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova del 19.12.30/19.1.31 (R.G. 648/79);

Udito il Cons. Rel. dott. G. Quaglione nella pubblica udienza del 25.9.1984;

Sentito l'avv. "E. Romanelli;

Sentito l'avv. R. Fraccaroli;

Sentito l'avv. A. Basile;

Sentito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Pandolfelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale ed inammissibilità del ricorso incidentale.

### Svolgimento del processo

Con citazione notificata il 25 luglio 1974 B.M., + ALTRI OMESSI tutti i soci della soc. r.l. cooperativa edilizia "Villa Rina" e assegnatari di singoli appartamenti siti nel caseggiato di (OMISSIS), convenivano avanti al Tribunale di Genova la predetta cooperativa e l'impresa costruttrice soc. r.l. SICEI in liquidazione, esponendo: che era di proprietà comune degli istanti un muraglione di sostegno delimitatamente il fabbricato; che, essendo insorte in esso delle fenditure, veniva accertato, attraverso una perizia stragiudiziale il pericolo di rovina; che i relativi vizi erano stati formalmente contestati sia all'impresa appaltatrice sia alla cooperativa la quale, all'atto dell'assegnazione degli alloggi, aveva assunto la garanzia di cui [all'art. 1669 c.c.](#). Gli attori chiedevano, questioni, la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni.

Costituitosi il contraddittorio, la soc. SICEI e la cooperativa "Villa Rina" sollevavano le eccezioni di decadenza e di prescrizione;

la prima contestava la pretesa e chiedeva di essere manleva levata, in ogni caso, dalla cooperativa e dal direttore dei lavori Ing. M.U.; la coop. "Villa Rina" ammetteva l'esistenza dei vizi, chiedeva, quindi di essere assolta dall'avversa domanda e, in subordine, di essere manlevata dalla soc. SICEI e dall'Ing. M. che provvedeva a chiamare in causa con atto in data 7 settembre 1974.

L'ing. M., dal canto suo, negava ogni responsabilità, deducendo che il fatto doveva ascriversi a colpa dell'impresa.

Nel corso del giudizio, essendo risultato l'imminente pericolo di crollo del muro, il giudice istruttore ne autorizzava l'abbattimento e la riedificazione a sensi [dell'art. 700 c.p.c.](#); ma durante i lavori di demolizione si verificava una frana del materiale di riempimento su cui poggiava il pavimento di un locale, adibito ad autorimessa, di proprietà di C.M., uno dei condomini istanti, il quale chiedeva il risarcimento dei relativi danni.

L'adito Tribunale, con sentenza 17 aprile 1979 sulla base degli accertamenti compiuti a mezzo di consulenza tecnica, condannava la cooperativa "Villa Rina", la soc. SICEI e l'ing. M. in solido al pagamento delle somme di L. 7.316.005 e L. 3.181.730 in favore, rispettivamente, di tutti gli attori e del solo C., con la rivalutazione dal 15 aprile 1976 oltre alle spese del giudizio;

condannava, altresì, la SICEI e l'ing. M. a tenere indenne la coop. "Villa Rina" e a rifonderle le spese del giudizio.

La soc. SICEI e l'ing. M. presentavano separate impugnazioni e la cooperativa appellava in via incidentale la sentenza del Tribunale.

La Corte d'Appello di Genova, con sentenza 19 gennaio 1981, respingeva i gravami della Sicei e della cooperativa; in parziale accoglimento dell'impugnazione proposta dal M., escludeva la condanna dello stesso al pagamento delle spese del giudizio di primo grado in favore dei soci della cooperativa. Osservava la Corte di merito: che il termine di decadenza per la denuncia dei difetti, ai fini della azione ai responsabilità ex [art. 1669 cod. civ.](#) decorre solo dal momento in cui il denunciante abbia acquisito un apprezzabile grado di conoscenza obiettiva e completa della gravità di difetti e del loro collegamento causale all'attività di esecuzione dell'opera; che, nel caso in esame, gli assegnatari degli alloggi avevano acquisito quella conoscenza all'esito della perizia appositamente da loro disposta; che dovevano ritenersi infondate anche le eccezioni di decadenza e di prescrizione proposte dall'ing. M. ai fini della responsabilità da attività professionale posta a fondamento della domanda di manleva della cooperativa "Villa Rina" nei suoi confronti, che, infatti, le dette eccezioni, sebbene fondate in ordine alla redazione del progetto in quanto trattasi di obbligazioni di risultato con la conseguente applicabilità dei termini di decadenza e di prescrizione di cui [all'art. 2226 cod. civ.](#) nella specie non rispettati non hanno fondamento in ordine all'attività di discrezione dei lavori rispetto alla quale in quanto obbligazione di mezzi, non sono applicabili i termini brevi di otto giorni dalla scoperta dei vizi e di un anno dalla consegna dell'opera; che, pertanto, accertata la responsabilità del direttore dei lavori, questo doveva rispondere dei danni in solido con la SICEI, sebbene la propria responsabilità risiedesse su un diverso fondamento; che, in fine, mentre doveva escludersi la condanna del M. al risarcimento dei danni nei confronti degli assegnatari degli alloggi in mancanza della relativa domanda, doveva confermarsi la condanna del professionista per la domanda di manleva proposta contro, di lui; che, per quanto riguarda i danni subiti dal solo C., nessuna prova era stata data dell'esecuzione dell'abbattimento del muro senza il rispetto delle regole tecniche per cui anche la frana del terrapieno su cui poggiava il pavimento dell'autorimessa doveva ritenersi causata direttamente dai vizi di costruzione del muro.

Avverso questa sentenza l'ing. M.U. ha proposto ricorso per cassazione, formulando quattro motivi ai quali la soc. SICEI e la coop. "Villa Rina" resistono con controricorso; la cooperativa ha anche proposto ricorso incidentale condizionato, sulla base di tre mezzi, al quale il M. si oppone con controricorso. I soci assegnatari della coop. "Villa Rina" non si sono costituiti. Le parti costituite hanno presentato memorie difensive.

### Motivi della decisione

Preliminarmente, a sensi [dell'art. 335 c.p.c.](#) va disposta la riunione del ricorso principale, iscritto al n. 2921/81 R.G., e di quello incidentale iscritto al n. 3387/81 R.G..

Col primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1655 e segg. 1668, 1669, 2222 e segg. 2226 cod. civ. in relazione [all'art. 360 c.p.c.](#), nn. 3 e 5 nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 1292 e seguenti cod. civ. sulle obbligazioni in solido e l'omessa, contraddittoria e irragionevole motivazione della sentenza impugnata su punti decisivi prospettati dalle parti.

Il M. lamenta che la Corte d'Appello - sebbene avesse riconosciuto non essere stata proposta dai condomini dello stabile alcuna domanda nei suoi confronti - abbia mantenuto ferma la pronuncia del Tribunale contenente la condanna di esso M. e della soc. SICEI in solido a manlevare la cooperativa "Villa Rina" della condanna emessa nei suoi confronti al risarcimento dei danni e alle

spese in favore dei condomini. Il ricorrente, in particolare, deduce - rivolgendo le proprie censure alla decisione riguardante il rapporto diretto fra la cooperativa "Villa Rina" e l'ingegnere - che i giudici di merito avrebbero erroneamente disatteso le eccezioni di decadenza e di prescrizione con riferimento all'attività di discrezione dei lavori da lui svolta, in quanto inquadrabile fra le obbligazioni di mezzi e non di risultato, con la conseguente inapplicabilità [dell'art. 2226 cod. civ.](#), mentre a suo avviso, tale normativa deve ritenersi estesa alla direzione dei lavori quando sia affidata allo stesso progettista dell'opera; e, pertanto, data la decadenza della coop. "Villa Rina" dall'azione di responsabilità contro il professionista, egli non poteva essere condannata a manlevare la cooperativa per le somme da questa, dovute ai soci assegnatari di alloggi.

La censura è infondata. Diversamente da quanto si afferma nella decisione 22 aprile 1974 n. 1156 di questa Corte - la quale, peraltro, appare ancorata ad una fattispecie particolare - le attività di progettazione e di direzione dei lavori di un'opera edile sono nettamente distinte e non confondibili neppure nell'ipotesi che siano espletate da un medesimo professionista.

Invero, detta attività, sebbene richiedano entrambe, a seconda dell'importanza e delle caratteristiche dell'opera, che l'incaricato abbia la qualifica di architetto, di ingegnere o di geometra è sia iscritto nei relativi albi professionali sono nella sostanza e nel loro espletamento del tutto differenziate. La progettazione di un edificio è opera dell'ingegno che si esprime in un disegno originale contenente i dati costruttivi ed estetici essenziali per la sua realizzazione; tale attività si concretizza in una serie di elaborati che si integrano reciprocamente offrendo la presentazione concreta dell'opera da sottoporre alle necessarie autorizzazioni dei competenti organi amministrativi. L'attività del professionista si conclude, quindi, col mettere a disposizione del committente un bene determinato che ha un'utilità autonoma e, in relazione a tali caratteristiche, la dottrina e la giurisprudenza ravvisano in quella prestazione una tipica obbligazione di risultato (cfr. Cass. 1 ottobre 1961 n. 2164; Cass. 29 ottobre 1965 n. 2292).

Per contro, la direzione dei lavori si svolge IN UN MOMENTO SUCCESSIVO all'approvazione del progetto, attiene alla fase esecutiva dell'opera e consiste in una serie di attività di vario genere intese alla sua realizzazione; ordini di servizio rivolti all'impresa costruttrice, assidua vigilanza sui materiali impiegati e sulle modalità operative adottate nonché continui controlli nelle varie fasi di evoluzione del lavoro. Si tratta, in sostanza, di un complesso di attività strumentali rispetto all'obiettivo finale della realizzazione dell'edificio a regola d'arte e conforme al progetto, per cui le relative prestazioni del professionista sono qualificate come obbligazioni di mezzi.

Tale qualificazione, del resto, corrisponde a quella che viene generalmente attribuita alle prestazioni professionali di carattere intellettuale cui non si applicano le norme [dell'art. 2226 cod. civ.](#) circa le difformità e i vizi dell'opera perchè di regola dette prestazioni non danno luogo al compimento di un opus dalla cui consegna possa decorrere il termine di prescrizione ma solo ad un determinato complesso di attività (come quelle svolte da medici, avvocati, commercialisti ecc.) sicchè l'eventuale inadempimento va apprezzato non in rapporto al mancato raggiungimento di un risultato utile, ma alla diligenza della condotta e all'assenza di colpa.

In nessun caso, peraltro, le attività di progettazione e di direzione dei lavori possono essere confuse o accomunate per sottoporre ad una medesima disciplina. Ne consegue che i termini di decadenza e di prescrizione di cui [all'art. 2226 cod. civ.](#), applicabili al contratto avente ad oggetto la redazione di un progetto di ingegneria o di architettura, non possono essere estesi all'incarico di direzione dei lavori, neppure se le due attività professionali siano svolte dal medesimo professionista.

Col secondo mezzo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli [artt. 1669 e 2226 cod. civ.](#) in relazione [all'art. 360 c.p.c.](#), nn. 3 e 5 nonché la violazione degli artt. 99 e segg., 106, 112 e 269 c.p.c. e artt. 2964 e segg. cod. civ. oltre all'omessa e insufficiente motivazione della sentenza impugnata su punti decisivi della causa. Il ricorrente lamenta che anche la Corte di Genova abbia confuso l'azione diretta dei condomini contro la coop. "Villa Rina" e la soc. SICEI con l'azione di manleva proposta dalla cooperativa nei suoi confronti e che, per effetto di tale confusione, abbia applicato ad esso ing. M. la norma [dell'art. 1669 cod. civ.](#) mentre nessuno dei condomini aveva proceduto tempestivamente nei suoi riguardi alla denuncia dei vizi e all'inizio dell'azione di responsabilità. Osserva, altresì, che tale erronea pronuncia è la conseguenza diretta

della mancata individuazione della domanda proposta dalla cooperativa, in pretesa garanzia, contro l'ing. M. e che altro errore hanno commesso i giudici di appello ritenendo solidalmente responsabili la società appaltatrice ed il professionista sebbene la solidarietà presupponga l'unicità, per entrambi del fatto giuridico da cui deriva l'obbligazione.

Anche tale motivo di ricorso è privo di fondamento. La motivazione della sentenza impugnata cui corrisponde una pronuncia inequivoca contenuta nel suo dispositivo è estremamente chiara nel senso che, avendo la Corte ritenuto inammissibile la domanda diretta di risarcimento di danni, proposta dai condomini contro l'ing. M., veniva esclusa la sua condanna nei loro confronti in solido con la coop. "Villa Rina" e con la soc. SICEI "ferma restando la condanna in forza della domanda di manleva" solidale del professionista al risarcimento dei danni insieme alla cooperati va committente e all'impresa appaltatrice nè esiste più la condanna diretta del M. vero i condomini dello stabile, per cui le censure relative a queste due particolari situazioni giuridiche sono inconferenti e inammissibili.

E' poi infondata la doglianza del ricorrente secondo cui la Corte di Genova avrebbe ommesso di qualificare l'azione proposta dalla coop. "Villa Rina" con la citazione in garanzia giacchè la Corte di merito ha esplicitamente individuato il rapporto posto a fondamento di quell'azione nell'attività professionale di progettazione e direzione dei lavori svolta dall'ing. M. per incarico della cooperativa ed ha dettagliatamente esaminato le eccezioni di decadenza di prescrizione sollevate al riguardo dal chiamato in garanzia (v. pag. 23 e seguenti della sentenza impugnata).

Non merita consenso neppure l'ultima censura del secondo mezzo con la quale il M. si duole di essere stato condannato al risarcimento dei danni verso la coop. "Villa Rina" in solido con la soc. SICEI. In realtà, mentre l'obbligazione di risarcimento del danno a carico dell'ing. M. deriva dalle sue inadempienze al rapporto di prestazione d'opera professionale, la condanna dell'impresa ha fondamento nel contratto di appalto per avere la SICEI proceduto alla costruzione del muro con materiali inadeguati e con modalità non conformi alle regole tecniche. Tuttavia, quando uno stesso danno sia provocato da più soggetti per inadempienza a contratti diversi intercorsi, rispettivamente, tra ciascuno di essi e il danneggiato, come nel caso in esame, sussistono tutti i presupposti perchè i predetti soggetti siano corresponsabili in solido ed in misura che si presume uguale in mancanza di un accertamento contrario. In varo, sia in tema di responsabilità contrattuale che di responsabilità extracontrattuale, se l'unico evento dannoso è imputabile a più persone, è sufficiente - al fine di ritenere la solidarietà di tutte nell'obbligo di risarcimento - che le azioni od omissioni di ciascuna abbiano concorso in modo efficiente a produrre l'evento, a nulla rilevando che costituiscano distinti e autonomi fatti illeciti o violazioni di norme giuridiche diversi (v. Cass. 5 gennaio 1976 n. 1; Cass. 8 luglio 1980 n. 4356).

Col terzo mezzo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione [dell'art. 99 c.p.c.](#) e ss., [artt. 112 e 269 c.p.c.](#), [art. 1292 c.c.](#) e ss., [artt. 2043 e 2697 c.c.](#), in relazione [all'art. 360 c.p.c.](#), nn. 3 e 5, nonchè l'omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia e, infine, la violazione delle norme di edilizia.

Con tale complesso motivo di ricorso il M. si duole di essere stato condannato a rivalere la coop. "Villa Rina" anche della condanna al risarcimento del danno in favore del condomino C. M., il cui box era rimasto travolto dalla demolizione del muro pericolante; osserva, al riguardo, il ricorrente che quella domanda era stata proposta irritualmente e che gli interessati sia alla domanda principale come a quella di garanzia avrebbero dovuto dimostrare che si era proceduto alla demolizione del muro sulla base di una indispensabile licenza o concessione edilizia nonchè con l'osservanza di tutte le cautele e misure tecniche idonee a non provocare danni ad altri, mentre era evidente che quell'opera era stata eseguita - ad avviso del M. - in modo irrazionale e del tutto incautamente.

Innanzitutto, la Corte genovese ha ritenuto con esatto criterio, l'ammissibilità della domanda proposta dal C. nel corso del giudizio di primo grado in quanto rivolta ad ottenere, in favore di un singolo condomino, il ristoro di un maggior danno da lui esclusivamente subito come conseguenza indiretta della imperfetta esecuzione del muro: quella Corte ha ravvisato in ciò un mero ampliamento della domanda originaria e tale giudizio è, in primo luogo, da condividere in rito giacchè la maggiore pretesa riguarda pur sempre il rapporto dedotto in causa dal condomino

contro la cooperativa "Villa Rina" e la stessa causa petendi posta a fondamento dell'azione di manleva (Cass. 13 maggio 1980 n. 3160; Cass. 16 aprile 1981 n. 2295).

Quanto, poi, alla valutazione che la rovina del box è da porre in relazione, sia pure indiretta, alla necessitata demolizione del muro e che, quindi, la domanda di risarcimento dei relativi danni rappresenta un ampliamento della pretesa originaria, trattasi di un giudizio di merito congruamente motivato, incensurabile in sede di legittimità. L'accertamento dell'esistenza del nesso causale fra la cattiva esecuzione del muro e la rovina del box costruito sul soprastante terrapieno ha in sé il giudizio dell'inevitabilità di tale distruzione, per cui le censure mosse dal ricorrente in ordine alle modalità di esecuzione dell'abbattimento del muro sono inammissibili.

Sotto questo profilo, e a tacer d'altro, la mancanza dell'autorizzazione da parte degli organi amministrativi competenti, ad integrazione dell'ordine del giudice, appare irrilevante ai fini del decidere.

Col quarto mezzo il M. denuncia la violazione e falsa applicazione degli [artt. 2226 e 1669 c.c.](#), in relazione [all'art. 360 c.p.c.](#), nn. 3 e 5, la contraddittorietà di decisione e di motivazione nonché la violazione [dell'art. 92 c.p.c.](#), e dei criteri giuridici in materia di regolamento delle spese.

Una prima censura, formulata con questo mezzo, investe la pronuncia della Corte di Genova che ha dichiarato inapplicabile [l'art. 2226 c.c.](#), alle prestazioni d'opera intellettuale, ed, in specie, al rapporto avente ad oggetto complessivamente la stesura d'un progetto di edilizia e la direzione della sua costruzione. L'infondatezza di questa doglianza è stata dimostrata, con le opportune differenziazioni, trattando il primo motivo di ricorso.

Una seconda censura riguarda la compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio fra il M. ed i condomini, che il ricorrente reputa ingiusta, essendo questi ultimi risultati soccombenti nei suoi riguardi. La doglianza è inammissibile giacchè rientra nei poteri dei giudici di merito disporre la compensazione delle spese processuali: trattasi di un potere discrezionale, incensurabile in sede di legittimità.

In relazione a tale pronuncia, peraltro, non sussiste alcuna contraddizione nel fatto che il M., con la stessa sentenza, sia stato condannato a rifondere, oltre alla somma capitale, anche le spese dovute dalla coop. "Villa Rina" ai condomini, in quanto si tratta di un'entità monetaria diversa e relativa ad un distinto rapporto, qual'è quello di garanzia.

Il rigetto del ricorso principale comporta l'assorbimento del ricorso incidentale condizionato.

In esito alla sorte del presente giudizio, il M. va condannato al pagamento delle spese da liquidare come nel dispositivo.

#### [P.Q.M.](#)

La Corte dispone la riunione del ricorso principale proposto da M.U. avverso la sentenza 19 gennaio 1981 della Corte d'Appello di Genova e del ricorso incidentale proposto dalla coop. "Villa Rina" avverso la medesima sentenza;

rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato; condanna il M. al pagamento delle spese che liquida in L. 53.800 in favore della resistente soc. SICEI oltre a L. 1.000.000 ciascuno, in favore dei predetti due resistenti, per onorari di difesa.